



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott. Francesco Antonino CANCELLA Giudice componente

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.248/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **60536** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **PANTANO Salvatore**, nato il 09.05.1959 a Ferla (SR), e residente a Modica (RG) in via Circonvallazione Ortisiana n. 54 C.F. PNTSVT59E09D540U, non costituito.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udita, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Romina Alberti; assente parte convenuta.

FATTO e DIRITTO

I. Con atto di citazione, depositato il 6 settembre 2012, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. Pantano Salvatore – già Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri - contestandogli la responsabilità per il danno all'erario di euro 31.087,37, derivante da numerose irregolarità rilevate nella contabilità

dei carbo-lubrificanti presso il Comando Compagnia di Modica.

II. Il 28 gennaio 2013, il sig. Pantano, privo di patrocinio di avvocato, ha depositato una memoria.

III. All'udienza pubblica del 13 febbraio 2013, questa Sezione Giurisdizionale, con il consenso del Pubblico Ministero, disponeva, con ordinanza a verbale, la sospensione del giudizio contabile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del giudizio penale promosso nei confronti del sig. Pantano.

IV. Con istanza del 10 ottobre 2024, dopo aver rilevato che, il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 2904/2019, emessa in data 16/10/2019 dalla Corte di Appello di Catania - I Sezione Penale, divenuta irrevocabile il 29/11/2019, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione, il Procuratore Regionale ha richiesto la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 107 del codice di giustizia contabile. A detta istanza è stata, altresì, allegata la trasmissione di copia della sentenza munita di visto di irrevocabilità effettuata dal Comando Legione Carabinieri Sicilia il 14 aprile 2021.

V. Con decreto del 16 ottobre 2024 è stata fissata l'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 e con due Pec dell'8 e del 9 gennaio 2025 il sig. Pantano in persona ha depositato memorie difensive, corredate da diversi allegati.

VI. Il 10 gennaio 2025 il Procuratore regionale ha depositato una memoria con la quale, in considerazione delle ragioni di cui al *dictum* giudiziario con la quale è stato definito il processo penale e

considerata, inoltre, l'esigenza di definire il carico dei procedimenti pendenti, ha chiesto di voler dichiarare l'estinzione del presente giudizio.

VII. Con decreto del 13 gennaio 2025 l'udienza pubblica è stata rinviata al 9 luglio 2025 e, il 23 giugno 2025 il sig. Pantano ha depositato altra memoria difensiva.

VIII. Nel corso della pubblica udienza del 9 luglio, il Pubblico Ministero ha ribadito la richiesta di una pronuncia di estinzione del giudizio in argomento.

IX. L'art. 28 c.g.c., al primo comma, analogamente a quanto precedentemente disposto dall'art. 1 comma 5-ter del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 così come convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, stabilisce che *Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge*, e, pertanto, le memorie depositate personalmente dal sig. Pantano non risultano ammissibili.

X. Alla luce della richiesta di estinzione avanzata dall'Attore pubblico ad avviso di questo Collegio, nel prendere atto della mancata riassunzione nei termini di legge, si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio avanzata dalle parti ai sensi dell'articolo 109, comma 6, e dell'articolo 111 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, di approvazione del Codice di giustizia contabile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana,

